





# QUADERNI STEFANIANI

*Anno Trentatreesimo*



Edizioni ETS  
Pisa 2014

L'Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano ringrazia i seguenti Enti ed Istituti per i contributi concessi:

- Amministrazione Provinciale di Pisa
- Camera di Commercio di Pisa
- Cassa di Risparmio di Firenze
- Fondazione Pisa
- Comune di Pisa
- Ministero dei Beni e Attività Culturali
- Società Aeroporto Toscano S.p.A.
- Unione Industriale Pisana
- Università di Pisa

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELL'ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO**

**PRESIDENTE**

- Gr. Uff. Dott. Umberto Ascani in rappresentanza del Comune di Pisa

**CONSIGLIERI**

- Rag. Roberto Balestri in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Pisa
- Prof. Danilo Barsanti in rappresentanza dell'Università di Pisa
- C.V. Paolo Chiarelli in rappresentanza del Ministero Difesa-Marina
- Dott. Alessandro Franchi in rappresentanza del Ministero Infrastrutture e Trasporti
- Gr. Uff. Rag. Silvio Salini in rappresentanza del Ministero Istruzione Università e Ricerca
- Dott. Maurizio Sbrana in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa
- Comm. Geom. Antonio Veronese in rappresentanza della Camera di Commercio di Pisa

**SEGRETARIO**

- Cav. Giancarlo Binelli

# Teniamo alto il profilo della Toscana nel mondo.



L'Aeroporto Galileo Galilei è centro vitale e propulsivo dell'economia e della cultura di una regione che da sempre guarda lontano. Pisa, protesa verso il mondo fin da quando era Repubblica Marinara, è servita oggi da 17 compagnie aeree che trasportano ogni giorno una media di 15.000 passeggeri con oltre 60 voli di linea. Una vitalità che fa del Galilei il primo aeroporto della Toscana, in una felice collocazione geografica che gli permette un grande rispetto per l'ambiente e per chi ci vive. Per SAT quello che davvero conta sono le persone, e si vede anche dalla qualità del servizio e delle infrastrutture. Quell'armonia per cui la Toscana è famosa nel mondo, la si trova già in aeroporto.



Pisa International Airport.  
Un aeroporto a regola d'arte.  
[www.pisa-airport.com](http://www.pisa-airport.com)

**Voli diretti per\*:** Alghero Amburgo (Lubecca) Amsterdam Barcellona Barcellona (Girona) Bari Belfast Berlino (Schonefeld) Berlino (Tegel) Billund Bournemouth Brindisi Bristol Bruxelles (Charleroi) Bucarest (Otopeni) Budapest Cagliari Cefalonia Catania Chania Colonia-Bonn Como Copenhagen Cork Cracovia Danzica Dublino Dusseldorf (Weeze) EastMidlands Edimburgo Eindhoven Fez Francoforte (Hahn) Fuerteventura Glasgow (Prestwick) Gotheborg Gran Canaria Haugesund Helsinki Ibiza Istanbul Kos Lamezia Terme Leeds Lisbona Liverpool Londra (Gatwick) Londra (Luton) Londra (Stansted) Londra (Heathrow) Madrid Malta Manchester Marrakech Monaco Mosca Newcastle New York Olbia Oslo Oslo (Torp) Palermo Palma di Maiorca Parigi (Beauvais) Parigi (Orly) Praga Rodi Roma (Fiumicino) Salonico San Pietroburgo Siviglia Stoccolma (Arlanda) Stoccolma (Skavsta) Tenerife (South) Tirana Trapani Valencia Varsavia (Modlin).

\* estate 2014

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| Trentunesima edizione del premio «Una vita dedicata al mare»<br>Pisa, 8 novembre 2013. Programma | 11 |
| Saluto del Presidente dell'Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano<br>Dott. Umberto Ascani       | 13 |
| <i>Luigi Romani</i><br>Premio «Una vita dedicata al mare» a FINCANTIERI                          | 17 |

### SAGGI

|   |     |
|---|-----|
| <i>Cinzia Rossi</i><br>Città nobili e Ordine di Santo Stefano - Secoli XVI-XVIII  | 29  |
| <i>Alessandra Mita Ferraro</i><br>Presenza stefaniana in Lombardia. Il conte comasco Giambattista<br>Giovio e i Guicciardi nobili di Valtellina | 47  |
| <i>Blanca González Talavera</i><br>Baltasar Suárez de la Concha (1537-1620).<br>De mercader de lanas a <i>Primo Balì di Firenze</i>             | 81  |
| <i>Giulio Fabbri</i><br>Giulio Boninsegni Provveditore dell'Università di Pisa e<br>Priore della Conventuale dei Cavalieri di Santo Stefano     | 93  |
| <i>Eva Gregorovičová</i><br>L'Archivio familiare degli Asburgo Lorena a Praga. Struttura,<br>valore documentario, progetti di digitalizzazione  | 145 |

### ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI

«Aspetti giuridici della storia dell'Ordine di Santo Stefano»  
(Pisa, 24 maggio 2014)

|   |     |
|---|-----|
| <i>Monica Chiantini</i><br><i>De' giudizi, delle prohibitioni et pene.</i> La giurisdizione criminale<br>dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano | 179 |
|---|-----|

|  |     |
|--|-----|
| <i>Daniele Edigati</i><br>Note sul privilegio di foro dei Cavalieri stefaniani<br>fra Sette e Ottocento      | 211 |
| <i>Marco P. Geri</i><br>Cavalli e (i) <i>Cavalieri</i> . Tracce di un'esperienza<br>istituzionale stefaniana | 243 |
| <i>Romina Brugioni</i><br>Le Commende dell'Ordine di Santo Stefano<br>nella giurisprudenza rotale            | 273 |
| ABSTRACTS  | 279 |
| NOTE E DISCUSSIONI   |     |
| <i>Angelo de Scisciolo</i><br>Un caro ricordo  | 287 |
| A proposito di invidie e gelosie   | 293 |
| Manifestazioni e visite  |     |

MONICA CHIANTINI

DE' GIUDIZII, DELLE PROHIBITIONI ET PENE  
LA GIURISDIZIONE CRIMINALE  
DELL'ORDINE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO

1. *Una necessitata premessa: intorno alle fonti di cognizione  
in un intento ermeneutico*

Nell'accostarsi ad un'analisi interpretativa, pur parziale e certamente non esaustiva, sia delle formule processuali sia delle previsioni normative che in ambito criminale *lato sensu* furono disposte programmaticamente dall'ordinamento statutario, volto a disciplinare in via esclusiva per i Cavalieri stefaniani tal materia, non è dato in questa sede prescindere da quel primario e fondante testo legislativo elaborato dalle segreterie cosimiane<sup>1</sup> e strutturato, per alcuni tratti, sull'esemplare gerosolimitano e melitense<sup>2</sup>, secondo la dichiarata volontà di

<sup>1</sup> Archivio di Stato di Pisa (d'ora innanzi ASPi), *Ordine di Santo Stefano* (da questo momento OSS*t*), 1, Codice membranaceo di cc. 66, *Statuti, capitoli et constitutioni del Ordine de' Cavalieri di S. Stefano, fondato et dotato dal Ill.mo et Ecc.mo Cosimo Medici Duca di Fiorenza et di Siena. Preceduti dalla conferma di Papa Pio IV del 1 Ottobre 1561*; per la prima edizione a stampa si veda: *Statuti capitoli e constitutioni del Ordine de Cavalieri di Santo Stephano fondato e dotato dal Illus. Et Excell. signor Cosimo Medici Duca di Fiorenza et di Siena*, Fiorenza, appresso Lorenzo Torrentino, 1562. Pare marginale in questa sede rammentare che fu Lelio Torelli l'effettivo estensore del corpus normativo dell'Ordine: D.M. MANNI, *Osservazioni storiche di Domenico Maria Manni accademico fiorentino sopra i sigilli antichi de' secoli bassi*, tomo VII, sigillo XIII, Firenze, s.t., MDCCXXXI, p. 150; ID., *Vita del celebre senatore Lelio Torelli scritta da Domenico Maria Manni*, Firenze, per Gio. Battista Stecchi e Anton Giuseppe Pagani, MDCCLXX, p. 19; M. D'AYALA, *Bibliografia militare italiana antica e moderna*, Torino, dalla Stamperia Reale, 1854, p. 214; G. RICHA, *Notizie storiche delle Chiese fiorentine divise ne' suoi quartieri opera di Giuseppe Richa*, tomo VII, *Del quartiere di San Giovanni*, parte terza, Firenze, nella Stamperia di Pietro Gaetano Viviani, MDCCLVII, p. 301; F. ZAMBRINI, *Cenni biografici intorno ai letterati illustri italiani o brevi memorie di quelli che co' loro scritti illustrarono l'italico idioma*, Faenza, Montanari e Marabini, 1837, p. 216; F. ANGIOLINI, *Politica e società e organizzazione militare nel principato mediceo: a proposito di una "Memoria" di Cosimo I*, in «Società e Storia», XXXI (1986), pp. 1-52, in particolare p. 25; M. MONTORZI, *Usi Beneficiali della 'Commenda'. Vicende di terminologia giuridica tra diritto canonico e diritto patrio toscano*, in *Molesine storico-giuridico. Appunti e schede tra storia, diritto e politica*, Pisa, Edizioni ETS, 2009, p. 70, nt. 53.

<sup>2</sup> F. ANGIOLINI, *Norme per i cavalieri di Santo Stefano e norme per i cavalieri di Malta: analogie e differenze*, in M. RIVERO RODRIGUEZ (a cura di), *Nobleza hispana, nobleza cristiana: la Orden de*

Cosimo perspicuamente restituita in quella *Memoria*<sup>3</sup>, che prelude alla costituzione dell'Ordine. Una siffatta opzione imperativa discende da uno scarno e preliminare intento che, postulando un propedeutico ed assolutamente sommario vaglio dei testi documentali relativi ai processi criminali conservati presso l'archivio della Religione, coniugasse contestualmente e simmetricamente il dettato normativo vigente alle fattispecie concrete e al *modus procedendi* adottato *de facto* nella prassi, ha posto in netta evidenza una corrispondenza assai lacunosa e talvolta non assimilabile fra le emergenze fattuali e la previsione legislativa.

Questa embrionale e primitiva valutazione critica ha segnato e condizionato un percorso cognitivo *à rebours* che contemplasse, all'interno di una scansione analitica modulata sui fascicoli processuali relativi ai primi momenti dell'Istituzione, anche la considerazione di un'articolata morfologia statutaria connotata sin dagli esordi da una sorta di costante elaborazione *in fieri* in cui il dettato primigenio si va definendo ed affinando in via graduale *ex post* in ragione della *natura* e della *qualitas* delle *species delictorum* che nel concreto si sostanziavano e che motivavano le ulteriori e reiterate precisazioni e specificazioni della prima e generale previsione. Nelle varianti di emenda che si vanno determinando in un arco temporale relativamente breve, quale quello considerato in questa sede<sup>4</sup>, trova dunque luogo una nutrita serie di disposizioni ingenerate dalle non aprioristicamente determinabili soglie

San Juan, Madrid, Polifemo, 2009, pp. 1159-1179; ID., *Lo stemma e la spada*, in *La devozione di Santo Stefano e le sue reliquie. Atti del convegno. Cenacolo dei cavalieri 11 novembre 2006*, Pisa, Felici, 2008, pp. 105-139.

<sup>3</sup> Archivio di Stato di Firenze, *Mediceo* 327, cc. 7r-8rv, *Memoria di 3 cose da eseguirsi per noi el Duca di Fiorenza e non possedendo di lasciarla per ricordo a chi ci succederà sendo l'onore e la grandezza el comodo delli Stati per molto tempo farsi*. Sulla *Memoria*: F. ANGIOLINI, *Politica e società e organizzazione militare nel principato mediceo*, cit., pp. 4 e ss.; R. BERNARDINI, *L'istituzione dei cavalieri di Santo Stefano. Origine, sviluppo, attività*, Pisa, Edizioni ETS, 2005, p. 1 e *Appendice*, doc. 1, p. 53.

<sup>4</sup> Nel tentativo di assolvere a questo prospetto cognitivo, l'edizione statutaria eletta a riferimento sarà quella del 1577: *Statuti e costituzioni del Ordine de' Cavalieri di Santo Stefano fondato e dotato dal Illus. Et Excell. signor Cosimo Medici Duca II di Firenze e di Siena, di poi Granduca di Toscana. Con le facultà e privilegij concessi dalla Santità di Papa Pio Quarto e da sua Altezza e con le dichiarazioni & additioni fatte in detto Ordine per tutto l'anno 1575*, in Firenze, nella stamperia de' Giunti, MDLXXVII. Per una ricognizione analitica degli esemplari a stampa degli Statuti dell'Ordine si veda A. ZAMPIERI, *Gli Statuti dell'Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano. Note bibliografiche sulle edizioni a stampa*, in AA.VV., *Le imprese e i simboli: contributi alla storia del Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e martire, secc. XVI-XIX. Mostra per il cinquantesimo anniversario dell'istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, 5 maggio-28 maggio 1989*, Pisa, Palazzo Lanfranchi, 1989, Giardini, 1989, pp. 23-38.

di conflittualità insorte e dalla correlata esigenza di una più rigida e capillare politica di governo e di disciplina dell'Ordine; istanza, questa, perseguita anche tramite quel nesso di contiguità e consentaneità che altera la tipologia e la teoria *stricto sensu* delle sanzioni.

Di concerto, dalla lettura diacronica testuale si inferisce altresì un progressivo percorso di revisione e di integrazione della normativa processuale la cui formulazione si va specificando in una serie di disposizioni circostanziate tese ad ovviare all'indeterminatezza e talvolta alla genericità del dettato originario, contemplando segnatamente, infine, alcuni profili di un *iter* giudiziario che dalla prassi avevano tratto origine. Sul filo di queste nude considerazioni la lezione dei testi documentali si svela tenuamente più limpida, restituendo una fattualità indubitabilmente più complessa, ma non radicalmente antitetica alle finalità cui il sistema dispositivo statutario era sotteso<sup>5</sup>. Le *Dichiarazioni del Gran Maestro* e le *Aggiunte, Riformazioni et Statuti* deliberati dal Capitolo Generale che dal 14 marzo del 1562 si susseguono a cadenza annuale sino al 1571, quelle consecutive del 1575 ed i fascicoli processuali coevi si traducono in un emblematico segnava per un itinerario valutativo che, pur restando naturalmente sospeso, muove ad una serie di riflessioni che in primo luogo concernono la dissonanza fra l'alto ideale cavalleresco cui era informato l'Ordine e la reale coscienza percettiva che di questi valori fondativi ed ineludibili residua desolatamente od affatto *in pectore* ad alcuni degli investiti, la testimonianza delle cui *scelleratezze* resta conservata negli atti criminali. Infine non si dissipano le ombre circa gli immanenti intendimenti del Principe al momento dell'istituzione della Milizia stefaniana. La *ratio* che animava la primaria determinazione statutaria si va lentamente temperando e si flette a fronte delle istanze di una strategia politico-istituzionale volta a confermare non solo la consolidazione del Dominato e di concerto e, strumentalmente, quella del ruolo del Gran Maestro dell'Ordine, ma anche a conservare il consenso dell'antico ceto gentilizio e a favorire

<sup>5</sup> In merito si rimanda alle acute e lucide pagine di M. MONTORZI, *op. cit.*, in particolare pp. 65 e ss. ed al chiarificatore ed illuminante saggio di D. EDIGATI, *Il privilegio del foro dei Cavalieri dell'Ordine di Santo Stefano nell'opera di Francesco Ansaldo*, in «Quaderni Stefaniani», XXXII (2013), pp. 31-63; inoltre si vedano i significativi contributi di F. ANGIOLINI, *Il Principe e i Cavalieri: l'Auditore del Gran Maestro e l'Ordine di Santo Stefano nell'età di Cosimo III*, in F. ANGIOLINI, V. BECAGLI, M. VERGA (a cura di), *La Toscana nell'età di Cosimo III: Atti del Convegno Pisa - San Domenico di Fiesole 4-5 giugno 1990*, Firenze, Edifir, 1993, pp. 185-204, e F. ANGIOLINI, *I Cavalieri e il Principe: l'Ordine di Santo Stefano e la società toscana in età moderna*, Firenze, Edifir, 1996.

l'ascesa di una nuova classe dirigente tramite una serie di istituti giuridici e di concessioni<sup>6</sup> «che il legislatore medico riserba all'istituzione dell'Ordine»<sup>7</sup>, tale da alterare lo spirito primevo che confortava quei primi intenti dichiarativi.

## 2. *De' giudizi*

Nel delineare i tratti salienti che connotano i termini del procedimento giudiziario contemplati dal dettato statutario e la peculiare tipologia della giurisdizione criminale, in specie riservata all'Ordine, pare doveroso prendere avvio da quelle originarie prescrizioni normative che compongono il nucleo primario di un *modus procedendi* che nel corso delle stagioni consecutive subirà una serie di modifiche di rilievo, che pur non alterando il sistema basilare cui era improntato l'ordinamento, vale a dire il privilegio del foro<sup>8</sup>, imporrà una progressione emendativa in un intendimento squisitamente politico, che costituirà il segno di un graduale, quanto perseverante esautoramento delle prerogative spettanti al Consiglio a beneficio di una sempre maggiore egemonia del superiore organo di governo<sup>9</sup>. Nondimeno le vicende statutarie si intersecano necessariamente con quelle connotazioni em-

<sup>6</sup> *Ratione materiae* in questa sede pare debito rilevare come il dettato originario del cap. I, *Quando sia lecito a' Cavalieri fare testamento*, del Tit. XVII, *Delle Proibizioni et pene*, abbia subito una serie di emendamenti che, da un'iniziale limitazione della facoltà di disporre del testatore, con le *Additioni* II del 1562, p. 127, ampliano in seguito, «per rendersi la religione più benigna», la linea successoria masculina, specificando inoltre il significato di beni patrimoniali. L'ultima aggiunta, la III delle *Additioni* del 1568, p. 173, appone un'ulteriore ed indicativa emenda: «Correggendo l'additione seconda del capitolo generale 1562 si dichiara che quanto alle successioni ab intestato per detta additione non s'intenda in modo alcuno derogato nelle successioni agli Statuti de' luoghi ò vero alla ragione ordinaria, ma che detti Statuti e ragioni rimangano in loro essere e non ostante detta additione osservar si debbano».

Assai eloquente nel senso anzidetto pare anche la modifica del 1565 al cap. III del Titolo XVII, *Che i Cavalieri non si intromettano nelle cause de' secolari*, il cui dettato originario così disponeva: «A tutti i Cavalieri del nostro ordine si proibisce l'intromettersi in alcun modo e prestar favore et aiuto per loro ò per altri alle persone secolari che meritassono essere condannati a morte, ma debbano cotali scellerati lasciare libero giuditio de' giudici e tribunali secolari affin che sieno puniti [...] Non possano anchora intromettersi nelle cause civili de' secolari»: *Statuti*, p. 114. La dichiarazione del Gran Maestro del 1565, riformando parzialmente il dettame, così statuisce: «Si dichiara ch'a quei Cavalieri soli che saranno Dottori non sia prohibito l'avvocare per li secolari [...]», *Ivi*, p. 146.

<sup>7</sup> M. MONTORZI, *op. cit.*, p. 68.

<sup>8</sup> Si veda sulla questione D. EDIGATI, *op. cit.*

<sup>9</sup> F. ANGIOLINI, *Il principe e i cavalieri*, cit., p. 185 e ss.; D. EDIGATI, *op. cit.*

piriche che sopravvanzeranno quasi nell'immediato le linee direttrici di un *iter* giudiziario predisposto *ex ante*.

In questa accezione interpretativa si vanno chiarendo quelle modalità istruttorie che sin dagli esordi configurano i procedimenti giudiziari restituiti dalle carte archivistiche e di cui non v'è, se non una tenue traccia, nel primo dettato statutario. Il titolo VII, *Del Consiglio e de' giudizi*<sup>10</sup>, in fatto, pur disciplinando la materia in discorso, non contempla, almeno nella prima fase del processo, l'intervento dell'organo giurisdizionale ordinario disponendo che anche in corso della fase istruttoria l'escussione dei testimoni e l'audizione dell'imputato fossero di competenza esclusiva del Consiglio dei Dodici<sup>11</sup>.

La *forma che si dee servare ne' giudizi*<sup>12</sup> stabiliva che le cause si dovessero spedire secondo le ritualità del processo sommario sulla scorta della convenzionale formula *sine strepitu et figura iudicii et sola veritate inspecta*<sup>13</sup>. Non diverge sostanzialmente dal rito adottato presso i tribunali secolari e sancito dagli statuti comunali, non sembra alterare il regime delle prove sia testimoniali che documentali; non deroga, altresì, alla prescrizione di redigere in forma scritta gli atti e le sentenze. Nei contenziosi il Consiglio e le parti si dovevano attenere rigorosamente alla lettera statutaria o alle «leggi scritte della religione», non era lecito «allegare o addurre consuetudini et abusi»<sup>14</sup>. E se in costanza del procedimento si fosse rilevata una lacuna normativa, all'organo giudicante non era consentito astenersi dalla pronuncia. Successivamente, sulla fattispecie in causa, il Capitolo generale era tenuto a riformare il dettato legislativo e a statuire in merito<sup>15</sup>. Inoltre, se fosse insorto un dubbio

<sup>10</sup> *Statuti*, pp. 76 e ss.

<sup>11</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. VIII, p. 79, *Che si debbano esaminare i testimoni*: «I testimoni che sieno prodotti in Consiglio giurino in presenza delle parti, ma si disaminino in loro assenza e siano separatamente l'uno dall'altro interrogati sopra quello di che si quistionerà».

<sup>12</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. I, p. 76: «[...] Ordiniamo e comandiamo che tutte le liti e differenze le quali per qual si voglia ragione nasceranno tra l'un Cavaliere del nostro Ordine e l'altro si debbano diffinire sommariamente e come s'usa dire terminarsi sola rei veritate inspecta, senza strepito ò figura di giudizio e che s'amministri la giustitia à ciascuna delle parti egualmente senza avere rispetto à cosa nessuna se non alla verità la quale vogliamo che vinca sempre e rimanga in sella, ma non per questo vietiamo che le prove de' testimoni e tutte l'altre cose, le quali lealmente e solo per meglio trovare la verità si produrranno non si possano ridurre in scrittura, le quali scritte dal Consiglio o da quei Commessari i quali dal Consiglio ordinati e a ciò deputati saranno si debbano diligentemente leggere e considerare».

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. XV, p. 83.

<sup>15</sup> *Ivi*, p. 184. Gli *Statuti, Rifformazioni et Additioni* del 1569 al cap. V contempleranno signifi-

interpretativo, la risoluzione doveva essere demandata esclusivamente al Gran Maestro e di tale dichiarazione di replica «doveva apparire scrittura»<sup>16</sup>. La citazione in giudizio presso i tribunali della Religione richiedeva una previa delibera del Consiglio che doveva esprimersi in merito «data di tutto sempre partecipazione al Gran Maestro acciò sia informato» e la *notitia* doveva essere successivamente inoltrata *in scriptis et in particolare*<sup>17</sup>. Il privilegio del foro nel cap. XXII si traduce per i destinatari in una norma cogente con una valenza di carattere negativo e sanzionatorio:

Che nessuno Cavaliere della nostra religione in alcun modo possa tirare alcuno in altro giuditio ò secolare ò ecclesiastico fuori solamente a quelli che sono ordinati da' Capitoli e Statuti nostri e chiunque farà il contrario perderà l'anzianità e sarà privato per cinque anni da qualunque amministrazione dell'ordine nostro e oltre a ciò s'intenda haver perduto la causa<sup>18</sup>.

Un'unica eccezione motivata dall'esigenza di non gravare oltremisura l'organo giudicante concerneva i contenziosi relativi ai beni patrimoniali dei Cavalieri cui era concesso adire il foro secolare: «quali ordinariamente sarebbero tenuti per non confondere e moltiplicare le liti e i giudicii nella Religione»<sup>19</sup>. Il disposto permane, di converso, strettamente tassativo per le cause criminali i cui unici magistrati competenti, vale a dire il Consiglio, il Capitolo generale e il Gran Maestro, sono categoricamente determinati, «salvo sempre e reservata ogni querela e delitto di lesa maestà humana e divina»<sup>20</sup>. Alla logica della contrazione dei tempi processuali si conformano i capitoli IX, X e XI relativi alla figura del procuratore, come si evince con immediatezza dai preamboli giustificativi delle previsioni normative in discorso<sup>21</sup>.

A discettare delle cause era ammesso un solo procuratore per cia-

cativamente una specifica disposizione in materia: «Vogliamo che ne i Capitoli generali sopra i casi occorsi in quell'anno dove non fusse Statuto, il Capitolo ne faccia Statuti ò farne più tosto determinazione generale se bisognasse per le circostantie di tali casi, come parrà al detto Capitolo, al che S. Altezza Serenissima volta per volta si degnerà interporre la sua firma».

<sup>16</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. XV, p. 83.

<sup>17</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. V, p. 78. Le *Aggiunte* del Capitolo generale del 1565 riformeranno integralmente i termini della procedura come di seguito si riferirà più estesamente.

<sup>18</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. XXI, p. 86.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. IX, p. 79; Tit. VII, cap. X, pp. 79 e s.; Tit. VII, cap. XI, p. 80.

scuna delle parti, la cui appartenenza alla Religione costituiva il requisito primario e inderogabile, tuttavia una riserva era prevista per i secolari citati in giudizio: «né per questo intendiamo di volere pregiudicare ò derogare alle persone secolari che non possano difendere ne' Capitoli e Consigli nostri le cause loro»<sup>22</sup>. Il criterio sotteso all'economia temporale ed all'alta missione cui era informato l'intero ordinamento – «acciò che i negotii si trattino ne' Consigli più quietamente e più presto si spediscano» – imponeva ai Consiglieri un contegno esemplare ed austero: «si portino in guisa che si vegga e conosca chiaramente che non sono più amici né favorevoli a questa che a quella»<sup>23</sup>. Nondimeno e nonostante il disposto circa una condotta improntata all'imparzialità, lo stesso capitolo consentiva alle parti di recusare i giudicanti «etiamdio se fusse il Gran Maestro e colui il quale sarà allegato per sospetto si debba partire incostantemente dal Consiglio»<sup>24</sup>. L'escussione dei testimoni citati in giudizio, stando alla lettera statutaria, si espletava in sede consiliare. I testi dovevano giurare alla presenza delle parti, la loro deposizione doveva essere udita separatamente e la disamina verteva sulla questione *in facto*. La norma accoglieva il monito rivolto agli esaminatori che dovevano procedere «non cercando altro che di trovare il vero senza alcuna cavillatione» e dovevano interrogare «diligentemente del luogo e del tempo e come sanno quello che dicono et in che modo avvenisse la cosa della quale si dubita, i detti de' quali testimoni e tutte quelle cose che deporranno vogliamo, se sarà giudicato necessario, che fedelmente si scrivano»<sup>25</sup>. Le sentenze di primo grado dovevano esser sempre redatte per iscritto dal Vicecancelliere nel momento in cui fossero state emanate nella sede del Convento. Qualora, all'opposto, la pronuncia fosse stata emessa in altro luogo, l'ufficio spettava al Segretario «che appresso il Gran Maestro harà la cura et il maneggio delle cose della Religione»<sup>26</sup>. Sia il Vicecancelliere che il Segretario erano tenuti

<sup>22</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. XI, p. 80.

<sup>23</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. VI, p. 78.

<sup>24</sup> *Ibid.* Le dichiarazioni del Gran Maestro del 10 luglio del 1565 rettificarono, rendendo più circostanziato il dettato, la parte relativa alla recusazione dei sospetti verosimilmente anche a causa di un'eccessiva e non giustificata fruizione di questa facoltà: «Si dichiara che qualunque cavaliere vorrà in giudizio allegare sospetto alcun de' Consiglieri lo debba far nel principio del termine assegnatoli à provare et che non se ne possa allegare più che quattro cioè due dall'attore e due dal reo né altramente possino né deano essere ammessi». *Ivi*, p. 138.

<sup>25</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. VIII, p. 79.

<sup>26</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. XVII, p. 84.

«di tutte le sentenze e decreti far libri e registri»<sup>27</sup>.

L'appello era ammissibile solo in costanza della mancata osservanza da parte del collegio giudicante delle leggi e Statuti dell'Ordine. L'istanza doveva esser rivolta in via esclusiva al Gran Maestro entro il termine perentorio di quattro mesi: «sempre che il giuditio fatto ò la sententia data fusse fuora delli ordini ò capitoli della nostra Religione, vogliamo che si possa anzi si debba ricorrere da ciascuno et appellare al Gran Maestro»<sup>28</sup>. La stessa norma sanciva che i Cavalieri cappellani d'ubbidienza e i Cavalieri serventi d'ufficio, ritenendosi gravati dai propri superiori, potevano ricorrere al Consiglio dei Dodici<sup>29</sup>. In merito a questi casi peculiari il cap. XII riservava una formulazione espressa il cui intento dichiarativo pare significativo:

Desiderando Noi che si proceda verso i Cavalieri nostri con la bilancia pari e che il minore non sia oppresso dal maggiore ma à ciascheduno si ministri egualmente giustitia<sup>30</sup>.

Le successive *Dichiarazioni* del Gran Maestro del 10 luglio del 1565<sup>31</sup> determineranno, precisandoli, i termini per interporre appello prescrivendo al contempo che la motivazione del ricorso dovesse contenere l'indicazione specifica del capitolo statutario oggetto della presunta violazione<sup>32</sup>. Si chiariva, inoltre, che il silenzio protratto oltre i quaranta giorni rispetto al limite di tempo estremo prefissato per l'accoglimento dell'appello da parte del Supremo Magistrato, sarebbe stato da ritenere equivalente al rigetto dell'istanza.

Una ritualità assai più complessa ed articolata era dettata *ratione materiae* per le fattispecie che comportavano la privazione dell'abito<sup>33</sup>. «Quando alcuno Cavaliere harà tale scelleratezza commesso»<sup>34</sup>, era

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. XVI, p. 83.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ivi*, Tit. VII, cap. XII, p. 86.

<sup>31</sup> *Ivi*, *Dichiarazioni, Statuti, Riformazioni*, p. 138.

<sup>32</sup> *Ibid.*: «Si dichiara che qualunque Cavaliere appellerà d'alcuna sentenza debba esprimere nell'instrumento della sua appellatione contra qual capitolo sia data la sentenza. Le quali appellationi si debbano presentare al Gran Maestro infra dieci giorni dal dì della sentenza notificata et da proseguire fra il termine di quattro mesi computatovi detti dieci giorni, il qual tempo passato, l'appellatione s'intenda diserta et la sentenza s'intenda ferma».

<sup>33</sup> *Ivi*, Tit. II, cap. X, p. 33.

<sup>34</sup> *Ibid.*

rimessa al Consiglio la cognizione della causa, il quale in seduta plenaria era tenuto in prima istanza a valutare la «qualità et importantia» della querela, procedere all'acquisizione delle prove al fine di accertarsi della verità del fatto tramite l'escussione dei testimoni e l'esame dei documenti prodotti in giudizio, «ò in qualunque altro modo legittimo sinceramente senza alcuna cavillatione»<sup>35</sup>. Tutte le fasi dell'attività istruttoria dovevano essere verbalizzate e stilate nelle debite forme. In successione, ed appresso ad una profonda e coscienziosa considerazione che atteneva all'attento e scrupoloso vaglio analitico segnato da una terminologia imperativa – «diligentemente conoscere e tritamente esaminare»<sup>36</sup> – degli elementi rilevanti che convalidasse l'estrema misura sanzionatoria, il terminale procedimento inquisitorio e decisorio competeva al Capitolo. L'imputato doveva comparire al cospetto dei Capitolanti i quali, dopo aver reso noto all'accusato la querela e il reato ascrittogli, interpellavano il medesimo circa la veridicità del fatto delittuoso ed in merito alla propria responsabilità in relazione all'illecito. Il diniego del presunto reo comportava la produzione in giudizio delle «informazioni, probationi e attestazioni»<sup>37</sup> cui il querelato aveva «facultà di rispondere di sua bocca propria»<sup>38</sup>. Al collegio giudicante era rimessa la discrezionalità di concedere all'incriminato «né più né men tempo di quello che parrà loro bastevole à poter rinvenire il vero, il quale solo attendere si debba e non altro senza amore ò odio o altra ansietà»<sup>39</sup>. A conclusione di questi atti formali il Capitolo doveva pronunciarsi in merito<sup>40</sup>. Il Capitolo a norma della rigorosa lettera statutaria in discorso era tenuto «con severo giudizio amministrare iustitia»<sup>41</sup>. In difetto di diligenza, «per qual si voglia cagione»<sup>42</sup>, la pronuncia competeva al Gran Maestro, «essendo chiaro il delitto»<sup>43</sup>. Il ricorso al medesimo Magistrato Supremo era contemplato nell'ipotesi in cui il Capitolo *in iudicando* avesse violato gli ordini; in costanza di questa evenienza il Gran Maestro, «legitti-

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ivi*, pp. 33-34.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 34.

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 33.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

mamente informato dell'ingiustizia»<sup>44</sup>, doveva «ridurre ogni cosa al giusto»<sup>45</sup> in conformità alle leggi ed agli Statuti della Religione. Di converso, se il deputato organo giudicante si fosse espresso ottemperando ai canoni imperativi della piena correttezza e dell'assoluta imparzialità, il verdetto diveniva immodificabile ed irrevocabile ed allo stesso Gran Maestro era inibito «alterare il giuditio fatto»<sup>46</sup>.

Sin qui la lineare e piana normativa statutaria che disciplina il *modus procedendi* dei collegi stefaniani nella loro funzione giudicante non consentirebbe di lasciar adito a dubbi interpretativi specie in rapporto al rito processuale adottato per la definizione ed il giudizio delle cause che comportavano la pena della privazione dell'abito: la ripartizione delle competenze attribuite a ciascun organo pare perfettamente qualificata e determinata con estrema precisione. Nondimeno, il combinato disposto della prima redazione statutaria e delle *Riformationi et Additioni*<sup>47</sup> del 1569 e la contestuale emersione di una difformità che inerisce sia all'autorità preposta a dar luogo al procedimento di cognizione sia allo stesso *iter* giudiziario che deriva dall'analisi dei testi archivistici restituisce, almeno per i tempi più risalenti, una prassi non coerente con il dettato statutario. È dell'aprile del 1564, secondo lo stile pisano, una supplica inoltrata ai Cavalieri del Capitolo da tre «serventi d'offitio» dell'Ordine<sup>48</sup>, che in una formula assai circostanziata inoltrano una denuncia nei confronti di Antonio Raggi accusandolo, «al fine di obviare à scandali che potessino advenire e che già sono avvenuti»<sup>49</sup>, di esser

persona di mala vita oltre ad haver tenuto et tenere continuamente la concubina et mentre l'haveva in casa l'essersi comunicato il giovedì santo et l'esser andato seco il giorno di Pasqua à San Iacopo al poggio fuori di Pisa, ha più volte dato loro occasione di venire alle mani seco et in Vescovato et in altri luogo (*sic*) et questo per stimar lui poco li Signori Cavalieri et loro per defendere l'honor di quelli onde che egli non solamente è stato cagione di fare havere loro de' rabuffi dal Consiglio et da gl'altri Cavalieri, ma di farli anco esser privati dell'uffitio et ruinarli completamente<sup>50</sup>.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ivi*, cap. IX, p. 185.

<sup>48</sup> ASPi, OSSi, 3053, c. 144r.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

I supplicanti impetrano i Capitolanti affinché «si degnino cassarlo et dar loro un compagno il quale sia honesto et riposato et non macchi la compagnia loro [...] essendo lui indegno di quest'habito et di questo offitio»<sup>51</sup>. Il tenore dell'accusa si propone sinteticamente, tuttavia configura una serie di capi di imputazione che, se cumulati ed acclarati<sup>52</sup>, avrebbero comportato l'ultima e definitiva sanzione prevista dal dettato statutario: la privazione dell'abito.

Nella fattispecie, ed in deroga alle disposizioni vigenti summenzionate, il consesso dei sedici Capitolanti delibera l'istruzione della causa ai fini dell'assunzione probatoria e dispone che all'escussione delle prove testimoniali proceda il notaio della Religione<sup>53</sup>. Il fascicolo processuale riporta fedelmente la deposizione dei testimoni nominati in causa. La scrupolosa disamina condotta innanzi dal notaio incaricato verte ad accertare la veridicità circa la perpetrazione di tutti i fatti illeciti denunciati dai supplicanti e commessi dal presunto reo. L'interrogatorio concerne la presenza continuata presso l'abitazione dell'accusato di donne di malaffare, la diffamazione di più appartenenti all'Ordine<sup>54</sup>, le percosse ai danni della moglie, la congiunzione carnale compiuta reiteratamente nel corso della settimana santa seguita alla prescritta confessione<sup>55</sup>, la violazione dell'obbligo di santificare la sacralità del giorno di Pasqua, l'inosservanza della regola relativa alla partecipazione ai divini uffici. Vengono consecutivamente esaminati tutti i vicini di casa, il locatore, ed infine anche monna Lisabetta<sup>56</sup>

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> I presunti reati ascritti ad Antonio Raggi sono contemplati dallo Statuto nel Titolo XVII, *Delle prohibitioni et pene*, nel cap. XXVII, *De' concubinari*, p. 124, nel cap. XXIII, *Delle Ingiurie*, p. 122, nel cap. VI, *Che i Cavalieri non si partino dal Convento senza licentia*, p. 115. Inoltre le trasgressioni commesse dall'accusato ineriscono anche alla mancata osservanza generale del cap. I, *Del culto divino*, del Tit. III, *Della Chiesa*, pp. 37-38.

<sup>53</sup> ASPi, OSSt, 3053, c. 146r: «Et per ciò deliberorno che ser Giuseppe Bulla notaro della Religione esami i testimonii da prodursi per detti serventi».

<sup>54</sup> *Ivi*, c. 146v., deposizione di Iacopo di Giampietro da Pisa: «Detto Antonio disse che messer Lelio Bonsi Cavaliere et Vicecancelliere era vituperoso et che esso era più homo dabene di lui».

<sup>55</sup> *Ivi*, c. 152r, dichiarazione di Caterina figlia di Piero da Lucca, meretrice: «Adomandata se usava seco carnalmente ogni notte, rispose che quasi ogni notte usava seco. Adomandata se il lunedì et mezedima giovedì venerdì et sabbato santi prossimi passati dormì con Antonio in detta casa, disse che dormì tutta detta settimana santa seco. Adomandata se in tutta detta settimana usò Antonio seco, rispose che il lunedì ed il martedì ed il venerdì et il sabbato santi la notte usò seco carnalmente et la notte di Pasqua et tutte quelle feste de Pasqua ogni notte hebbe che far seco et usorno carnalmente insieme».

<sup>56</sup> *Ivi*, cc. 151rv. Monna Lisabetta fu segnatamente interrogata circa l'offesa alla reputazione del Cavaliere, poi Vicecancelliere dell'Ordine, Lelio Bonsi, posta in essere dal Raggi, c. 151v.:

e monna Caterina<sup>57</sup>, le due meretrici con cui Antonio Raggi consumò il delitto di adulterio. Ogni escussione termina, secondo una formula rituale, con l'annotazione dell'età, della professione svolta dal testimone e con la dichiarazione di aver ricevuto nel corso dell'anno presente i sacramenti della confessione e della comunione. Il venti aprile del 1564 i Capitolanti pronunciarono il verdetto di condanna dell'imputato<sup>58</sup>. La sentenza oltre al dispositivo include un sommario compendio dell'*iter* assolto per addivenire alla pronuncia del giudizio che consente di intendere con maggior perspicuità i meccanismi di funzionamento di questa specifica procedura. In questo peculiare contesto emerge subitaneamente, confortando la già rilevata discordanza col dettato statutario, che le competenze circa l'attività di cognizione pertengono ai Capitolanti come si desume dall'*incipit* dell'atto giurisdizionale:

Tutti i signori Cavalieri militi di detta Religione et Capitolanti del Capitolo generale di questo presente anno, collegialmente e capitolarmente congregati [...] et iudici ordinarii di quella cognitori e decisori di una causa criminale et querela data et formata [...] contro Antonio Raggi da Fiorenza<sup>59</sup>.

Si evince inoltre che in costanza della gravità della denuncia espressa il medesimo organo giudicante delibera di agire anche *ex officio* segnando in due momenti distinti la condizione di procedibilità e la perseguibilità dell'illecito: «[...] per contro di detta querela hanno proceduto ancora *ex officio*»<sup>60</sup>. In stretto rapporto di consequenzialità i magistrati dispongono che l'acquisizione degli elementi probatori e l'escussione dei testimoni siano vincolate dalla segretezza:

[...] visto la commissione data a me notaio infrascritto che si dovessi segretamente *ex officio* esaminare diligentemente testimoni et visto tutte *examine* fatte segretamente *ex officio* di più testimoni et di lor detti et attestazioni et quanto et quello provino et di che importantia si sieno.

La formula del provvedimento giurisdizionale non devia, all'oppo-

«Adomandata se disse male di alcuni disse che diceva che messer Lelio Bonsi non era homo da bene né gentilhomo havendoli sviato la moglie il che Antonio diceva tenerlo per certo et che Antonio quando haveva la moglie comperò un pugnale et la minacciava et che voleva far del male o all'uno o all'altra».

<sup>57</sup> *Ivi*, cc. 152rv-153r.

<sup>58</sup> ASPi, OSSt, 3142, c. 5v.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

sto, dal dettato normativo, conformandosi pienamente alle formalità contemplate dal cap. VII del Titolo II dello Statuto<sup>61</sup>:

[...] et visto i costituiti fatti di detto Antonio avanti de Ill. SS. et sue risposte et confessioni et loro contenuto et che da me notaio infrascritto è stato letto a detto Antonio detta querela et la risposta fatta per detto Antonio et giuramento et tutte le cose in quelle contenute et tritamente esaminato la qualità de' delitti di che è stato querelato et questo per li suoi costituiti habbi confessato<sup>62</sup>.

I sedici Capitolanti addivengono quindi alla pronuncia della sentenza previo un rigoroso accertamento vertente sulla qualità dei reati consumati e sull'attenta considerazione delle previsioni legislative in merito:

Et havendo lor SS. tritamente esaminato la qualità di detti delitti et visto e considerato la forma di ragione e delli Statuti di detta Religione et visto le cose da vedersi e considerato le cose da considerarsi et per dette examine costituiti e risposta fatta per detto Antonio ad querela et detto Antonio aver confessato et esser convinto de li delitti di che è stato querelato et per ciò punibile come notoriamente per gli atti appare<sup>63</sup>.

Appresso ad una matura valutazione degli elementi addotti, l'organo giudicante determina la sanzione tramite la votazione a scrutinio segreto:

Messo prima il partito et quello legittimamente ottenuto a fave quindici nere et una bianca per questa loro presente sentenza privorno e privano detto Antonio Raggi servente d'offitio di detta Religione del offitio et administratione che tiene dalla detta Religione come servente d'offitio et che detto Antonio né possa né voglia né debba mai più per l'avenire portar l'habito e insegne della detta Religione et del ofitio di servente d'ofitio che detto Antonio tiene da detta Religione. Et così disseno, pronunciorno sentenziorno dechiarorno et privorno senza amor, odio o altra ansietà non solo nel modo predetto, ma altrimenti in ogni miglior modo<sup>64</sup>.

Forse in ragione di una prassi che rivelava una non assoluta corrispondenza al dettato normativo, come si desume dall'analisi dei

<sup>61</sup> *Statuti*, p. 33.

<sup>62</sup> ASPi, *OSSt*, 3142, c. 5v.

<sup>63</sup> *Ivi*, c. 6r.

<sup>64</sup> *Ibid.* Segue in calce la verbalizzazione del rituale della privazione dell'abito.

documenti testuali ricordati, il cap. IX degli *Statuti Riformationi et Additioni deliberate dal General Capitolo* del 1569<sup>65</sup>, definirà con maggior puntualità e rigore la ripartizione delle competenze *in iudicando* spettanti ai due organi, vale a dire al Consiglio ed al Capitolo in merito e, specificamente, alle cause che comportassero come misura afflittiva la perdita dell'abito e l'esclusione dall'Ordine, confermando l'esigenza di un procedimento più complesso: «Il Capitolo non possi far processi di sorte alcuna etiam dove concernesse privazione d'abito, per ciò che il far processi e formare inquisizioni contro à qual si voglia dell'ordine s'aspetti al Consiglio»<sup>66</sup>.

L'indeterminatezza del precetto statutario che distingue, almeno in questo breve turno di anni, la definizione delle cause criminali si riflette nelle correlate varianti che emergono dalle fonti archivistiche specie in rapporto ai differenziati moduli di attivazione del procedimento ed alla diversificazione del momento iniziale in cui interviene almeno un deputato dell'organo giurisdizionale dell'Ordine in costanza della fase istruttoria. Le variabili casistiche discendono da una serie di evenienze i cui caratteri peculiari non consentono di operare un processo di assimilazione tipologica che si possa flettere ad un unico ordine di fattori quali il tempo, il luogo, la fenomenologia dei reati. Traggono origine, semmai, dalla pura fattualità, dalle condizioni immanenti in cui sostanziano gli illeciti e, talvolta, dalla specialità delle fattispecie, le non omogenee linee del procedimento.

I dati materiali reperiti sulla via di questa primaria individuazione possono dar adito ad una serie di supposizioni che, allo stato dell'arte, non possono, tuttavia, essere pienamente avvalorate da una significativa conferma. Nondimeno pare ammissibile postulare che questa sorta di “fluidità formale” muova anche – ma non solo – da un non ancora perfezionato e definito impianto organizzativo dell'organo giurisdizionale, che nel suo divenire e nella sua progressiva stabilizzazione si avvale in un primo momento e, quanto meno in rapporto alle prime fasi del procedimento, delle strutture<sup>67</sup> – intese

<sup>65</sup> *Statuti*, p. 185.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> A titolo esemplificativo si veda una sentenza emanata dal Consiglio dei Dodici il 14 ottobre del 1563 in cui l'imputato viene condannato ad un mese di carcere: «Et perché nel palazzo de Ill. SS. non ci sono al presente carcere volseno et dichiarorno che le dette carceri sieno il palazzo di Ill. SS. Et così disseno, pronunciorno et sententiorno». ASPi, OSSt, 3142, c. 2r.

*lato sensu* – e degli ufficiali dei tribunali ordinari od ecclesiastici. Attardandosi poi nel luogo delle ipotesi, suffragate in parte dalle successive e continuate disposizioni normative che sistematicamente contemplano, integrando le originali previsioni statutarie, ulteriori fattispecie criminali, forse è lecito ritenere che l'adesione all'Ordine, in virtù dell'etica morale e dell'alta missione cui era informata la Religione<sup>68</sup>, presupponesse una condotta se non irreprensibile almeno misurata da parte Cavalieri.

Dato per acquisito che nelle fonti documentali in analisi non viene mai in essere la contestazione del privilegio del foro da parte della magistratura ordinaria, la singolarità è significata dalle divergenze connesse alla fase istruttoria preliminare. Il 14 agosto del 1562 il Vicario di Certaldo invia al Consiglio dei Dodici una missiva il cui tenore sembrerebbe non sollevar dubbi circa l'escussione preventiva dei testi da parte delle autorità locali:

Con la presente mia mando a V.M.S. tre inquisitioni datemi da' Sindici de' malefitti di questo Vicariato contro cittadini fiorentini et la prima è contro Filippo di Thomaso, la seconda contro Tognone di Gherardo Becherelli, la terza contro Battista di Lello del popolo di S. Donato podestà d'Empoli et messer Antonio [Bernardino] Ridolfi Cavaliere contro de' quali le S.V. procederanno secondo parrà loro convenirsi<sup>69</sup>.

Il procedimento è attivato su querela di parte dall'offeso, ed il fascicolo include la copia delle deposizioni dei testi inviata dal giudicante ordinario all'Ordine. La controversia agitata presso il Sindaco de' malefici contro Bernardino Ridolfi si cumulerà con un'altra denuncia a carico del medesimo sporta presso gli Otto di Balìa, ed in costanza dei due procedimenti il Vicecancelliere Lelio Bonsi, il 15 maggio, intima all'accusato di presentarsi presso la sede dell'Istituzione:

Havendo Noi giudicato sopra la causa agitata davanti a Noi per la querela fattavi da Battista di Lello Pistolese et essendoci di nuovo mandata una denuncia fatta contra di voi al Magistrato delli Otto di Balìa per haver voi andato a caccia con cani alle lepri e col copertoio alle quaglie nelle bandite di S.E.I., vi facciamo intendere che in termine di giorni X che sarà alli 25 del mese di maggio non

<sup>68</sup> *Statuti*, Tit. I, capp. II e III, pp. 18-19.

<sup>69</sup> ASPi, OSSi, 3053, c. 308r. In calce: «Serbata questa con la querela acciò al tempo ordiniamo qual si debbe fare che sarà quando li altri complici sarà giudicato dalli Otto».

manchiate di comparire davanti a Noi à udir pronunziare la sentenza per la detta causa et a rispondere a detta querela, altramente sarete punito come inobbediente e contumace. Data nella nostra residenza di Pisa li 15 di maggio 1563<sup>70</sup>.

Di segno distinto, anche per la delicatezza e spinosità della questione, si configura una causa che coinvolge in figura di imputato il Vicecancelliere dell'Ordine Lelio Bonsi e in quella di querelante Antonio Raggi servente di officio della Religione. A tenore della norma statutaria il procedimento avrebbe dovuto aver luogo nella sede deputata, vale a dire presso la residenza dell'Ordine, tenuto conto che entrambe le parti dimoravano in Pisa.

In fatto, se la querela viene inoltrata ai Dodici Consiglieri<sup>71</sup>, come si deduce anche dalla sottoscrizione del notaio che stila l'atto<sup>72</sup>, l'escusione dei testimoni si compie nel palazzo del Bargello alla presenza del Vicario del Vescovo e del Gran Priore della Religione<sup>73</sup>. Il reato di cui è accusato Lelio Bonsi, come si deduce più limpidamente dal parere che per il Consiglio, in merito alla questione, redasse Antonio Cioffi, si sarebbe potuto configurare come ratto<sup>74</sup>. *Haec facta sunt*:

<sup>70</sup> *Ivi*, c.nn.

<sup>71</sup> *Ivi*, c. 119r.

<sup>72</sup> *Ibid.*: «Ego Ioseph Bulla notarius pisanus Domini 12 Ill. Militum dicte Religioni et coadiutor Magnifici Domini Vicarii de predictis rogatus predicta scripsi et me subscripsi».

<sup>73</sup> *Ivi*, c. 119v: «Il dì XVIII di novembre 1564 al pisano. Constituta dinanzi al Reverendo signor Vicario dell'Arcivescovado di Pisa chiamato dal infrascritto signor Conte Clemente di Pietra e l'ill. signor Conte Clemente di Pietra nel palazzo del Bargello».

<sup>74</sup> *Ivi*, c. 127r. L'*incipit* del parere autografo del Ciofi è netto: «Ill. Signori Cavalieri del Consiglio signori mia osservandissimi. Havendo io letto et diligentemente considerato la querela data da Antonio di Giovanni Raggi servente di Officio di Vostra Religione contro al Magnifico messer Lelio Bonsi et similmente le examine appartenenti à detta querela mandatemi dalle Ill. Signorie vostre acciocché sopra di ciò dica il mio parere. Trovo in prima et veggo che la detta querela non contiene altro che una accusa di rapto dicendosi in essa che il Cavaliere con altri li menò via la moglie con un bambino et con robe per uso di lei». Sul *Cioffius* C. ROSSI, *Il Collegio pisano dei legisti e i suoi progetti di revisione statutaria (1543-1613)*, Pisa, Edizioni ETS, 2005, pp. 32 e ss.; R. DEL GRATTA, *Un episodio di vita universitaria pisana nel Cinquecento*, in «Bollettino Storico Pisano», XLVI (1977), p. 229 e nt. 73; A. FABRONIUS, *Historiae Academiae Pisanae Volumen II, Auctore Angelo Fabronio eiusdem Academiae curatore*, Pisis, Caietanus Mugnainius, MDCCXCII, p. 139 e s.; G. NEGRI, *Istoria degli scrittori fiorentini la quale abbraccia intorno i due mila Autori [...] Con la distinta nota delle lor opere così manoscritte che stampate e degli scrittori che di loro hanno con lode parlato o fatto menzione. Opera postuma di P. Giulio Negri ferrarese*, Ferrara, per Bernardino Pomatelli, MDCCXXII, p. 57; M. POCCIANI, *Catalogus Scriptorum florentinorum omnis generis quorum memoria extat [...] Auctore Reverendo Patre Magistro Michaele Pocciantio florentino*, Florentiae, apud Philippum Iunctam, MDLXXXIX, p. 16; A. CIOFIUS, *Consiliorum sive responsorum iuris [...] liber primus atque secundus nunc recens in lucem editus [...]*, Venetiis, apud Bernardum Iunctam & Socios, 1583.

A querela di Antonio di Giovanni Raggi da Fiorenza servente di officio della religione di Santo Stefano si procede contro: Messer Lelio di Messer Ugolino Bonsi fiorentino Cavaliere del Ordine di Sancto Stephano perché sotto di XVI di novembre presente la notte sequente circa otto hore di notte li menò via tra lui et altri la sua moglie chiamata Pippa con uno bambino con robbe di lei per uso di lei di che non ne seppe né sapeva niente né fu di sua volontà anzi contro all'animo suo totalmente, mandandoli poi il puttino mal condotto et morto di fame<sup>75</sup>.

Nel corso dei giorni appresso vengono udite e verbalizzate le testimonianze e, rilevate alcune contraddizioni fra le dichiarazioni rese da monna Pippa rispetto alle discordanti versioni di altri testi, si procede ad un confronto diretto. Verificata ancora una volta la non congruità delle deposizioni i «Reverendi et Ill. Signori Vicario e Conte Clemente viste e udite le preditte cose commisseno che fussin rimessi in carcere et li admonirno a meglio pensare con animo di ripeterli»<sup>76</sup>. Nel torno di un tempo estremamente breve viene espletata la *repetitio testium* al fine di acclarare la *veritas facti*<sup>77</sup>. Il giorno seguente, sempre alla presenza del Vicario dell'Arcivescovo e del Gran Priore, ma, significativamente, nella sede del palazzo archiepiscopale si procede all'audizione dell'imputato e

lettoli la su detta querela rispondendo disse come di sotto cioè che la verità fu et è che havendo fatto intender detta Pippa che per le furfanterie del detto suo marito era forzata darsi in preda ad altri o vero affogarsi da sé però se lui li voleva dare aiuto che si raccomandava per l'amor di Dio più volte, onde esso mosso a compassione la notte et hora che si contengono in detta inquisizione, andò a casa di essa dove l'aspettò con la sua serva et servitore et la condusse in casa sua con il bambino in collo<sup>78</sup>.

La deposizione del Bonsi è assai succinta e conferma la conclusiva versione dei testimoni più volte uditi. A soccorso della risoluzione di una questione che presenta rilevanti profili critici anche in virtù dell'elevato rango rivestito dal presunto reo all'interno della Religione, sovviene il già citato parere del Ciofi, al tempo della sentenza già nominato

<sup>75</sup> ASPi, OSSt, 3053, c. 119r.

<sup>76</sup> *Ivi*, c. 121v.

<sup>77</sup> *Ivi*, c. 123r.: «Affrontati insieme detta Filippa con detto Francesco e lettoli il detto di essa Filippa, rispuose che è la verità quanto ha detto Filippa, cioè che fu accompagnato dal detto messer Lelio et esto Francesco et che la essa notte dormì con la serva di detto messer Lelio».

<sup>78</sup> *Ivi*, cc. 123rv.

Auditore dell'Ordine per la città di Pisa<sup>79</sup>. Le argomentazioni del celebre professore pisano, alquanto articolate secondo il classico modulo dissertatorio dei *pro et contra*, adducono ed allegano le maggiormente accreditate interpretazioni dottrinali in merito alla configurazione della fattispecie delittuosa del ratto in costanza del pieno e volontario consenso del presunto soggetto rapito<sup>80</sup>. Nella questione in discorso, nei fatti, sebbene la figura dell'illecito si sostanzia anche alla luce della autonoma *voluntas* «della donna rapita», secondo il Ciofi è necessario presupporre «che ci fusse e mescolata dreto fraudolente persuasione et istigazione per farla consentire perché allora una siffatta persuasione si reputa forza e violenza et consequentemente si chiama rapto»<sup>81</sup>. Nondimeno, sempre a parere dell'Autore, nel caso specifico non è dato ravvisare «dolosa persuasione né fraudolenti sollevamenti per i quali la moglie si sia levata dal marito»<sup>82</sup>. Sui fondamenti logici, giuridici e materiali<sup>83</sup> dedotti il Ciofi inferisce di ragione «che il Cavaliere non ha commesso delitto di rapto come nella querela è imputato»<sup>84</sup>. L'avviso del giurista posto a conclusione si risolve in una formula assolutoria

<sup>79</sup> ASPi, *OSSi*, 3142, c. 4r.: «[...] Et la commissione datone supra al referto al Magnifico et Eccellentissimo messer Antonio Ciofi dottore di Ius civile ordinario nello Studio di Pisa hoggi auditor della Religione et il referto fattone dal [...] Ciofio»; F. ANGIOLINI, *Il principe e i cavalieri*, cit., p. 187, nt. 8.

<sup>80</sup> ASPi, *OSSi*, 3053, cc. 127r-129v. Le ampie e qualificate considerazioni giuridiche del Ciofi si soffermano a vagliare analiticamente un *consilium* criminale, il numero 40, di Gigliolo da Cremona (sul quale si veda: M.T. NAPOLI, *Cavitelli Egidiolo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXIII, Roma, Treccani, 1979, *ad vocem*) in merito alla concorrenza dell'elemento di consensualità, il quale a sua volta richiama Cino da Pistoia, Guido da Suzzara, Guglielmo Durante e Goffredo da Trani. Sulla stessa via interpretativa, vale a dire circa la non ammissibilità dell'assimilazione all'ipotesi delittuosa della questione in esame, l'Autore conforta le proprie considerazioni, ovverosia «commeter rapto veramente non si chiama quando si conduce seco un che voglia andare come dichiara», rammentando i rilievi di Baldo degli Ubaldi, Paolo di Castro, Angelo degli Ubaldi e un *consilium* di Cataldino Boncompagni: «Se bene impropriamente et non secondo la verità si può chiamar rapto quando ci concorre la volontà della persona rapita, come si piglia nelle sopradette leggi de rapto secondo i dottori sopra allegati»; sul Boncompagni si rimanda a R. ABBONDANZA, *Boncompagni Cataldino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, cit., XI, *ad vocem*.

<sup>81</sup> *Ivi*, c.128r.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ivi*, c. 129r. Un altro argomento a favore della non colpevolezza dell'imputato secondo l'Autore discende dal difetto di congiunzione carnale dell'agente con la presunta rapita: «Oltre questo i dottori danno un'altra risposta dicendo che à volere che il rapto sia punibile et habbia luogo la pena de raptu si ricerca che dopo il rapto commesso apparisca di più essere seguita la congiunzione carnale [...] ma quando si vede che il raptore poteva goderla et nondimeno non apparisce e non si prova che l'habbia goduta alhora non si debba punire secondo la legge del rapto come ben dichiara Hippolito Marsili».

<sup>84</sup> *Ibid.*

in virtù del principio assodato e «più che noto che il giudice non deve uscire di quello che si è alligato e provato»<sup>85</sup> ed atteso, stante l'acquisizione degli enunciati fattuali conseguita tramite la *narratio testium*, «che di ragione è cosa chiarissima che di sole coniecture ancorché le fussino urgenti non si debbe punire uno di sì grave pena»<sup>86</sup>. Il Consiglio dei Dodici si pronuncia in assoluta conformità al parere dell'Auditore. Il dispositivo della sentenza non diverge dai tradizionali canoni di quel modulo oramai tipizzato che suggella il giudizio e che, sinteticamente, scandisce in sunto le fasi del procedimento che qui avverte dello stretto nesso di relazione e – si potrebbe supporre – di subordinazione del Consiglio alle previe determinazioni del Gran Maestro:

et visto l'elezione del signor Capitano Luigi Dovara<sup>87</sup> Cavaliere dell'Ordine ed udito il referto fattone di tutto il successo da esso a S.E.S. e nostro Gran Maestro et il referto fatto al Consiglio dal detto signor Capitano della mente di sua Eccellenza et visto le cose da vedersi e considerate le cose da considerarsi sedendo pro tribunali nel medesimo luogo di loro solita residentia invocato il nome di Dio con piena cognizione della causa predetta assolverno il detto messer Lelio in tutto et per tutto<sup>88</sup>.

Un ulteriore tratto fenomenico diversificato si ravvisa *in procedendo* in una *inquisitio* posta in essere il 30 di luglio del 1564 dal Capitano di Giustizia di Siena e attivata su querela nonché su impulso, verosimilmente, del Governatore<sup>89</sup> a carico di Emilio Palmieri Cavaliere dell'Ordine<sup>90</sup>. L'imputato è accusato di aver percosso e ferito con un pugnale

<sup>85</sup> *Ivi*, c. 129v.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Sul Dovara si veda: D. BARSANTI, *Organi di governo, dignitari e impiegati dell'Ordine di Santo Stefano dal 1562 al 1859*, Pisa, Edizioni ETS, 1997, p. 195, *Appendice prima*.

<sup>88</sup> ASPi, *OSSt*, 3142, c. 4r.

<sup>89</sup> Risalgono al 1565, vale a dire all'anno seguente alla controversia in discorso, i *Privilegia et facultates* concesse all'Ordine da Cosimo in cui, in relazione alle cause criminali, civili e miste, veniva demandata al Magistrato Supremo di Firenze e al Governatore di Siena la spedizione dei processi, *Statuti*, pp. 14-15. Nella congiuntura in specie un intervento di carattere, forse, non ufficiale da parte del Governatore si potrebbe inferire dalla deposizione dello stesso accusato, ASPi, *OSSt*, 3053, c. 238v: «Questa mattina un mio amico mi ha fatto intender che Florido volessi andar al S. Governatore a dolersi ch'io gli ero entrato in casa et ferito il servitore». Inoltre anche le dichiarazioni di Florido Gucci, proprietario della dimora presso cui si consumò il delitto nonché padrone del servitore ferito, conforterebbero questa ipotesi: «Et così andò subito per parlare al Signore Governatore», *Ivi*, c. 242v.

<sup>90</sup> Su Emilio Palmieri si veda: B. CASINI, *I cavalieri dello Stato senese membri del Sacro militare Ordine di Santo Stefano Papa e martire*, Pisa, Edizioni ETS, 1993, p. 25 n. 9.

*cum effusione sanguinis* «Pietro di Giovanni calderaio di Firenze servitor di Florido Gucci cittadino senese»<sup>91</sup> e di aver perpetrato il delitto all'interno del cortile di proprietà della famiglia Gucci. In questa segnata fattispecie si rileva in primo luogo che il sospettato viene posto in stato d'arresto, come si inferisce dalla stessa testimonianza dell'incriminato: «in questo venne il Bargello et me disse sete prigion»<sup>92</sup>.

In seconda istanza v'è da constatare che sia l'escussione dei testi che quella del presunto reo sono condotte al cospetto del solo Capitano di giustizia e del notaio che verbalizza e sottoscrive le deposizioni<sup>93</sup>. Acclarata una serie di manchevoli corrispondenze narrative emergenti dall'esame dei testimoni, il magistrato procede ad un'ulteriore audizione dell'indagato ed alla *repetio testium*<sup>94</sup>. Al sedici di agosto, *scilicet* trascorso un arco temporale di due settimane, Emilio Palmieri appare

[...] costituito di nuovo alla presentia del molto Magnifico signor Cavaliere messer Giovanni Freducci<sup>95</sup> Cavaliere del Ordine di Santo Stefano uno delli Dodici Cavalieri del Consiglio mandato dalli detti Dodici Consiglieri per questo effetto come appare per lettere di detti signori Dodici Cavalieri<sup>96</sup>.

L'accusato «admonito» è sollecitato a deporre secondo verità<sup>97</sup>,

[...] advertendolo che lui voglia considerare esser gentilhommo graduato di quell'Ordine della Religione di modo che conviene per l'amore e l'alto grado che tiene di dir la verità perché dicendo altrimenti verrà a macchiare se stesso facendo conto che tutto quello che ha detto da qui in dreto dinanzi al Capitano di Iustitia sia per non detto. Però per hora dica la verità alla presentia del suddetto Signore mandato dal Consiglio del'Ordine<sup>98</sup>.

Il Palmieri, nonostante le esortazioni, nega le imputazioni ascrittegli, ma muta, una volta di più, la propria versione dei fatti. Il giorno successivo, sempre alla presenza di Giovanni Freducci, vengono di nuovo esaminati i testimoni<sup>99</sup>.

<sup>91</sup> ASPi, OSSt, 3053, c. 233r.

<sup>92</sup> *Ivi*, c. 239v.

<sup>93</sup> *Ivi*, cc. 233rv-256v.

<sup>94</sup> *Ivi*, cc. 250rv-256rv.

<sup>95</sup> D. BARSANTI, *op. cit.*, p. 115.

<sup>96</sup> ASPi, OSSt, 3053, c. 256v.

<sup>97</sup> *Ivi*, c. 257r: «Domandato che dica la verità come andò il fatto del ferimento di Pietro atteso che per il processo appare per molte coniecture et inditii et testimoni de visu che egli fu quello che percosse et ferì il detto Pietro».

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ivi*, cc. 261v-269r.

Seguono le deposizioni dei medici cerusici che furono convocati al capezzale dell'offeso al fine di medicare e, di poi, di assistere e prestare le dovute e diuturne cure necessarie onde scongiurare l'esito esiziale conseguente alla lesione inferta alla vittima. L'escussione pare volta a valutare – presumibilmente ai fini di comminare un'adeguata sanzione penale che fosse commisurata al delitto – la gravità del *vulnus* subito e l'entità di un eventuale pregiudizio e si conclude con la richiesta di una formulazione della prognosi<sup>100</sup>. Assolvono, verosimilmente, ad una funzione di ordine comparativo in merito alla tipologia del reato ed alla determinazione della pena, le accluse rubriche statutarie senesi rintracciate all'interno del fascicolo e che, segnatamente, disciplinano la fattispecie in esame<sup>101</sup>. Gli aspetti e le circostanze della vertenza comportarono l'emergenza di non pochi dubbi problematici inerenti alla consecutiva pronuncia sulla questione cui era deputato il Consiglio dei Dodici. Il verdetto emesso in successione dall'organo giudicante presumibilmente non ottemperò ad una delle primarie istanze della Religione, che imponeva di osservare perennemente l'interesse della giustizia dacché il 28 novembre del 1564 il Gran Maestro provvide a riformare la sentenza ed, implicitamente, ad ammonire il Consiglio. La lettera del testo cosimiano è limpida:

Noi Cosimo Medici per la grazia di Dio Duca di Fiorenza et di Siena et Gran Maestro della Religione delli Ill. Cavalieri di Santo Stefano considerata la sentenza data per il Consiglio della prefata Religione contro al Cavaliere del detto Ordine messer Emilio Palmieri da Siena sotto li 9 del mese di settembre proximo passato per le cagioni et delitti che si contengono nella inquisizione contro di lui formata ex officio nel libro de' criminali della detta Religione et per tutto il processo alle quali tutte cose vogliamo in quanto faccia di bisogno s'habbia relatione non altrimenti che se in questa nostra reformatione di sententia fussono specificate et expresse et veduto et maturamente considerato la detta inquisizione con tutto detto processo di plenitudine della Nostra suprema podestà suplando al defecto del detto Consiglio del non havere fatto iustitia et volendo che la iustitia habbj suo luogo per debito del carico che teniamo, annullando in tutto e per tutto la detta sententia ed abbracciando così il delitto dell'insulto et ferita notabile

<sup>100</sup> *Ivi*, cc. 272rv-273r.

<sup>101</sup> *Ivi*, c. 270rv: «Item fit fides per me Sigismundum Gacium notarium infrascriptum qualiter in libro Statutorum magnificae Civitatis Senarum in tertia distinctione sub Rubrica 110 De percussionibus et vulneribus cum armis commissis et non nudis in capite. Inter cetera que continentur [...] videlicet». *Ivi*, c. 270v-271r.: «Item in tertia distinctione sub rubrica 115 De vulneribus et percussionibus commissis a collo infra cum baculo et aliis rebus offendibilibus».

data con violentia et insolentia usata nell'entrar con impeto di notte nelle altrui case per battere e ferir la famiglia del proprio patrone della casa et senza alcuna causa come appar in detta inquisizione et processo, condanniamo il prefato Cavaliere messer Emilio Bonsi in dua mesi di carcere et per equipollente pena della perdita della anzianità nella quale è incorso secondo il capitolo 24 delle Prohibizioni et pene interamente et in dua anni di perdita di detta anzianità secondo il capitolo 25 subseguentemente procedendo di simile in simile<sup>102</sup>.

Le modulazioni tipologiche relative all'avvio del procedimento sin qui dedotte dai testi documentali ingenerate, presumibilmente, dall'indeterminatezza della previsione – cui si è già fatto cenno – traggono una più esatta definizione nel corso del 1565. Gli *Statuti, Riformazioni et Additioni deliberate dal General Capitolo* dell'anno predetto contemplano una disciplina assai più circostanziata. L'*incipit* del capitolo VII<sup>103</sup> pare alquanto significativo in rapporto alla sensibile coscienza da parte del legislatore circa l'ineludibile occorrenza di ovviare al generico dettato statutario: «Considerando non esser determinazione alcuna di tempo delle prime istanze nelle cause né come in esse si habbia a procedere»<sup>104</sup>. Sul filo di questo intento definitorio la norma in primo luogo prevedeva due distinte fattispecie, una per le cause «che succederanno in Pisa entro le XX miglia»<sup>105</sup> e l'altra per le controversie attivate oltre le XX miglia e stabiliva, dopo la notifica dell'atto di citazione, i termini entro i quali il convenuto era tenuto a comparire<sup>106</sup>. Nondimeno per le vertenze criminali il disposto era più rigoroso:

Quelli che compariscono nelle cause criminali debbano rispondere subito e quando risponderanno sieno tenuti a dare mallevadore di rappresentare il querelato e inquisito e di soddisfare ogni condennazione pecuniaria che gli fusse imposta e ubbidire al giudicato<sup>107</sup>.

Per gli illeciti che rilevavano per la particolare gravità del fatto commesso era prescritto che «il querelato fosse ritenuto e mancandone il Consiglio ò il Capitolo incorra esso fatto nella indignatione del Gran

<sup>102</sup> *Ivi*, cc. 274rv.

<sup>103</sup> *Statuti*, p. 146 (ma 150).

<sup>104</sup> *Ivi*, cap. VII.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*: «Il reo dopo la citatione notificatali in persona ò nel luogo dove habita della quale si faccia il rapporto habbia tempo giorni cinque à rispondere».

<sup>107</sup> *Ibid.*

Maestro»<sup>108</sup>. Decorsi i termini prestabiliti a ciascuna delle parti erano assegnati quindici giorni di tempo

a provare quel che fa loro di bisogno e chi vorrà fare esaminare testimoni sia tenuto nominarli quando darà i capitoli accioché la parte possa aver notitia de' nomi de' testimoni che si haranno da esaminare. Et il Consiglio possa, parendoli prorogare detti giorni quindici cinque giorni di più e passati detti termini ciascuna delle parti habbia otto giorni à dir contra le cose prodotte<sup>109</sup>.

Per le cause sorte oltre la latitudine delle XX miglia era demandata alla discrezione del Consiglio la fissazione dei termini. Esaurito il limite estremo di tempo convenuto per la produzione delle prove, il Consiglio doveva procedere a spedire le cause e ad emettere la sentenza entro un mese «sotto pena di scudi venticinque per ciascuno de' consiglieri applicati immediatamente al tesoro»<sup>110</sup>. Segnatamente in merito alla giurisdizione criminale le *Riformationi et Additioni* del 1565 ridefiniscono con un maggior rigore qualificante il *modus procedendi* dell'organo giudicante e specificano le articolazioni e i nessi relazionali attinenti alla ripartizione delle sfere di competenza concorrenti con il foro ordinario.

*In facto* le norme in materia presumono l'attivazione del tribunale secolare in costanza di una *notitia criminis* ed in virtù di un'evidenza empirica acquisita tendono a contenere entro limiti ben definiti e circoscritti la fase istruttoria avviata dal magistrato competente *ratione loci* relativa all'acquisizione del materiale di cognizione ed alla deposizione dei Cavalieri querelati. *Ad definiendum proprie*: il capitolo IX dispone *in criminalibus* che esclusivamente al Consiglio od al Capitolo compete disaminare e valutare o demandare ad altro organo il vaglio di *fedi pruove e attestazioni* nel caso in cui le medesime fossero prodotte in giudizio; senza una diretta disposizione di uno dei due collegi dell'Ordine, l'acquisizione non poteva essere accolta<sup>111</sup>. *Praesertim* il dettato del capitolo X determina con precisione la configurazione del riparto e dell'attribuzione delle competenze spettanti ai due fori concorrenti, vale a dire quello dell'Ordine e quello ordinario, e la fissazione dei criteri che definiscono i nessi ipotattici fra le due corti nel

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ivi*, p. 147 (ma 151).

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ivi*, p. 148 (ma 152).

corso delle attività probatorie nei procedimenti penali «per conto di risse, quistioni ò altre cose criminali con secolari ò religiosi che non sieno dell'Ordine»<sup>112</sup>. L'escussione del Cavaliere querelato, a norma delle Aggiunte, è di esclusiva spettanza del Capitolo o del Consiglio, la deposizione dovrà essere notificata al tribunale «c'harà la cognitione nel luogo del commesso malefitio ò nella città principale, e esponendo nelle dette notificationi il contenuto stesso della risposta»<sup>113</sup>. In successione il dettato normativo prevede che

al foro secolare dovrà essere comunicato il termine assegnato ad ambe le parti a provare, produrre e spedire la causa accioché se à loro occorresse cosa alcuna il Consiglio ne possa haver notitia per far buona et spedita giustizia conforme agli ordini<sup>114</sup>.

La sentenza pronunciata dal Consiglio o dal Capitolo doveva sempre

apporre il termine infra il quale si debba essequire la sentenza e soggiugnere che se il sentenziato non osserverà quella pena che gli sarà imposta essemprigratia se sarà condannato nella settena, si debba esprimere che non facendo la settena infra il termine assegnatoli incorra nella pena della quarantena la quale debba haver finita in termine di giorni settanta e che non la facendo in detto tempo, se goderà anzianità incorra in pena di mesi sei di carcere e caso che comandato gli sia che vada in carcere per due notificationi che contengano due giorni l'una e ch'egli non vi si rappresenti incorra senza altro nella pena della privazione dell'habito<sup>115</sup>.

Significativamente gli *Statuti, Riformationi et Additioni* del 1571 statuiranno che l'eccezione del privilegio del foro potesse essere sollevata solo al decorrere del momento dell'ammissione all'Ordine:

Li delitti e cause de' Cavalieri occorse avanti fosso no vestiti dell'habito della religione siano conosciuti e terminati dal Rettore del luogo conforme agli ordini di detto luogo, come se Cavaliere non fusse<sup>116</sup>.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ivi*, pp. 148-149 (ma 152-153).

<sup>116</sup> *Ivi*, p. 195.

### 3. *Delle prohibitioni et pene*

Dall'analisi della tipologia dei reati, nell'accezione *stricto sensu* del termine, considerata dall'ordinamento della Religione nella primaria redazione statutaria, si desume che la *ratio* sottesa alla disposizione contemplata nel capitolo XVII, *Delle Prohibitioni et pene*<sup>117</sup>, distingue gli illeciti in due separate categorie. Tale ripartizione, pur non essendo segnatamente connotata, procede da un ordine logico di tipo seriale. Il primo complesso di norme è volto a sanzionare esclusivamente quelle condotte riprovevoli o delittuose dei Cavalieri che potevano compromettere il regolare e rigoroso funzionamento dell'Ordine in trasgressione ad una disciplina *naturaliter* informata alla *gravitas* e all'austerità dei costumi e della morale. Si potrebbe definire una sorta di "normativa interna" che attiene ai soli membri della Religione, non prevedendo come soggetti passivi del reato i secolari. Il secondo segmento dispone in merito ai delitti perpetrati ai danni dei laici. Questa seconda sequenza, nel dettato statutario nel 1562, pare assai esigua. In successione il legislatore provvederà ad integrare con la previsione di ulteriori fattispecie questo primo nucleo di norme.

Adottando un ordine gerarchico apicale, in prima istanza dal disposto normativo del cap. XVIII<sup>118</sup>, che prescrive come sanzione estrema e definitiva – *l'ultimo e il più grave gastigo*<sup>119</sup> – la privazione dell'abito, si inferiscono le fattispecie degli illeciti penali gravi: eresia, sodomia, furto, falsa testimonianza, omicidio.

Per l'omicidio oltre alla summenzionata condanna era comminata la misura afflittiva della carcerazione perpetua. La funzione dissuasiva del dettato connota l'*explicit* della disposizione: «affin che gl'altri Cavalieri non osino commettere così grave sceleratezza»<sup>120</sup>. In graduazione decrescente seguiva, segnatamente, la violazione del divieto di sfidarsi a duello «per cartello ò per terza persona ò con parole»<sup>121</sup>. La punizione per i trasgressori era modulata seguendo un criterio discrezionale che si fondava sull'entità delle lesioni eventualmente inferte:

<sup>117</sup> *Ivi*, p. 113 e ss.

<sup>118</sup> *Ivi*, p. 120.

<sup>119</sup> *Ivi*, p. 134.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ivi*, p. 121. cap. XX.

Se venuti che saranno al Campo o in altro luogo seguirà effusione di sangue ancora che leggiera ambi senza alcuna remissione sieno privati perpetuamente dell'habito et posti in prigione senza fine. Ma se non si sarà versato sangue tanto si levi della loro anzianità in favore de' novitii quanto al Gran Maestro et al Consiglio ragionevolmente parrà; ma se harà chiamato l'altro et l'altro non harà accettato il provocante perda almeno tre anni di anzianità<sup>122</sup>.

Il cap. XIX, *De' percussori*, sanzionava l'illecito segnatamente per i Cavalieri:

Se alcun Cavaliere percoterà un altro Cavaliere si punisca con la quarantena e se l'harà ferito di maniera che gli sia uscito sangue altronde che dal naso o per bocca perda l'habito et se si sia sforzato percuoterlo con la spada ò con sassi ò con altra sorte d'armi né per ciò l'abbia percosso si punisca con la quarantena<sup>123</sup>.

I tumulti erano distinti in due autonome ipotesi criminose: la prima, prevista dal cap. XVII, contemplava i tumulti posti in essere dai Cavalieri «nelle magioni ò alberghi dove si mangia»<sup>124</sup> ed è notevolmente circostanziata:

Se alcuno Cavaliere si porterà insolentemente et con immodestia, se leverà romori, se romperà usci ò porte ò sgabelli ò tavole ò altre cose somiglianti gittandole fuori ò avventandole à chi che sia sarà punito di quella pena che al Consiglio piacerà insino a diminuirgli l'anzianità inclusivamente. E se alcuno batterà famigli ò ragazzi ò li schiavi del Priore del Convento ò d'altri superiori, se nel dar loro delle busse non harà cavato lor sangue per la prima volta si punisca con la quarantena, per la seconda sei mesi di carcere, per la terza perda due mesi di anzianità<sup>125</sup>.

La seconda, disciplinata dal cap. XXI, *De' Cavalieri che di dì o di notte faranno tumulto*, scindeva in due sotto-fattispecie il reato: i tumulti notturni perpetrati da uno o più Cavalieri all'interno del Convento o «in altri luoghi nostri [...] con qualsivoglia sorte d'arme di dì o

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ivi*, p. 121.

<sup>124</sup> *Ivi*, p. 119.

<sup>125</sup> *Ibid.* Le *Dichiarationi* del Gran Maestro del 10 luglio 1565 preciseranno che la pena della perdita di anzianità, quando indeterminata, «[...] si debba sempre intendere per la perdita di quella che acquistata havessono i Cavalieri fino al dì della data sentenza di tal condennatione etiam che ella fusse più di tre anni. Dichiarando appresso che quei Cavalieri che meritassono secondo gli Statuti tal pena e non godessono anzianità si debbano condannare in altra pena eguale ò simile all'anzianità». *Ivi*, p. 147.

di notte»<sup>126</sup> erano puniti con la perdita dell'abito. Era invece prevista una condanna a tre mesi di carcere per «chiunque di notte mascherato in quadriglia o con habito sconosciuto ò con arme d'hasta o con iscoppi ò vero archibusi ò con arme segrete o solo o accompagnato con quadriglie, ma senza arme d'asta sarà trovato»<sup>127</sup>. Le ingiurie fra Cavalieri comportavano la pena della quarantena se il colpevole «fosse stato acceso dal calore dell'iracundia, ancor che confessasse haver mentito per la gola e se si pentisse d'havergli dette cotali ingiurie»<sup>128</sup>. Tuttavia, la *prava voluntas* era sanzionata con maggior rigore:

[...] se egli per onta et dispregio l'havesse mentito per la gola, perda due anni d'anzianità e se l'havesse infamato dandogli alcuna cattiva voce il Consiglio gli dia quella pena che giudicherà convenirsi secondo la qualità delle persone et dell'infamia. Se egli l'harà percosso con un bastone o una canna o datogli una ceffata o l'harà battuto con altre cose somiglianti perda tre anni d'anzianità<sup>129</sup>.

Alla *ratio* improntata a conservare una rigorosa disciplina all'interno dell'Ordine si attiene il cap. VI delle *Dichiarationi* del 2 maggio 1567 disponendo che<sup>130</sup>:

Se alcun Cavaliere ardirà componendo lettere, sonetti, polizze ò pasquinate, tassar alcun Cavaliere ò commesso ò prestatò il luogo che quelle si leggano, recitino, ò scrivano ò quelle lette, scritte ò recitate, sia punito ad arbitrio del Consiglio e secondo che giudicherà in qual si sia d'essi la causa più o men grave e quello s'intenda oltre alle pene dove i capitoli sopra tali casi disponessono<sup>131</sup>.

Il concubinato era *evidenter* represso con particolare intransigenza, come testimonia latamente la vicenda di Antonio Raggi. La previsione statutaria tuttavia è assai articolata contemplando in primo luogo una tripla ammonizione da parte del proprio superiore «se sarà convinto di cotale errore o per la fama pubblica o per testimonianze d'huomini degni di fede o per confessione di propria bocca»<sup>132</sup>. La perseveranza della condotta illecita, trascorsi quaranta giorni dalla prima ammoni-

<sup>126</sup> *Ivi*, p. 121.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ivi*, cap. XXIII, p. 122.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ivi*, p. 173.

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ivi*, cap. XXVII, p. 124.

zione, avrebbe comportato per il commendatario la privazione di tutti i frutti della commenda *ipso facto* e senza alcuna solennità per tre anni consecutivi, la perdita di tre anni di anzianità per il Cavaliere Conventuale, e l'interdizione per tre anni da «qualunque amministrazione»<sup>133</sup> dell'Ordine per il Cavaliere d'Ubbidienza. Infine, «chi fusse per lo medesimo errore condannato tre volte, essendo di perduta speranza, sia privato dell'abito»<sup>134</sup>. Le bestemmie erano severamente condannate:

Qualunque Cavaliere bestemmerà ò rinnegherà il Sacratissimo nome di Dio, della Beata Vergine Maria et de' suoi Santi la prima volta sia punito con la quarantena, la seconda con la prigione di due mesi, la terza sia posto in carcere per quanto ordinerà il Gran Maestro et il Consiglio<sup>135</sup>.

Il capitolo XXV, *De' molestatori del popolo*<sup>136</sup>, fu reiteratamente emendato in ragione della congiunta previsione all'interno della norma di almeno tre ipotesi di reato. La prima, di lieve entità, interdiceva ai Cavalieri sprovvisti della necessaria autorizzazione del proprio superiore di introdursi «senza essere invitato et non essendo in compagnia d'alcuno de' suoi maggiori in alcuna casa dove si facciano nozze, conviti o balli o altri così fatti tafferugli a pena della privazione di due anni di anzianità»<sup>137</sup>. La seconda contemplava il danneggiamento dei beni altrui e prescriveva, oltre alla sanzione determinata in precedenza, la condanna alla detenzione: «sia messo in una stretta prigione per quanto tempo ordinerà il Consiglio et l'accusatore potrà servirsi de' testimoni di persone secolari»<sup>138</sup>. La terza potrebbe definirsi di “danneggiamento aggravato”:

[...] s'alcun Cavaliere harà turato o usci o finestre con calcina o l'harà imbrat-

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ivi*, cap. XXI, p. 121.

<sup>136</sup> *Ivi*, pp. 122-123.

<sup>137</sup> *Le Dichiarazioni del Gran Maestro* del 10 luglio 1565, così modificheranno questa singola parte: «Sopra il cap. XXV del Tit. detto. Si dichiara che ciascun Cavaliere possa a suo piacere andare a feste, nozze, ò altro raddotto, così senza licenza come con licenza de' Superiori ò padroni de' luoghi e tanto solo quanto accompagnato purch'egli non vi vada contra la volontà d'essi padroni ò con maniera che non sia civile ò honesta et non vi facciano baccani ò cose indegne del grado ò profession loro sotto la pena che in detto capitolo venticinquesimo si contiene. Et il Priore del Convento avvertisca i Cavalieri che non vadano in certi luoghi non convenienti e ne' quali facilmente s'incorre in risse quistioni, tumulti et in cose che meritano riprensione et ammoniti che gli habbia due volte, non se ne rimanendo, lo riferisca al Consiglio che vi provvegga egli». *Ivi*, p. 124.

<sup>138</sup> *Ivi*, p. 123.

tate con alcuna lordura o datovi dentro de' sassi, perda l'anzianità d'un anno e il Consiglio possa (se così gli parrà) più gravemente e con maggior pena gastigargli et se v'havesse messo fuoco et abbruscato sia privato dell'habito, ma se il fuoco non fusse appiccato o non havesse fatto danno, privisi dell'anzianità di tre anni<sup>139</sup>.

Le percosse inflitte «di nascosto o palesemente per sé o mezzo d'altri ai secolari con bastone o spada o d'altra maniera d'arme»<sup>140</sup> erano punite con due mesi di reclusione. Tuttavia, in pregiudizio dell'integrità fisica dell'offeso si prescriveva la perdita dell'anzianità. Nel caso in cui le lesioni avessero provocato il decesso della vittima, il reo sarebbe incorso nella pena della perdita dell'abito e nella carcerazione a vita in piena conformità con la previsione relativa all'omicidio. Le *Additioni* del 1568 al cap. X dispongono in merito ad un singolare fattispecie relativa alle ingiurie intercorse con i secolari in costanza di una rissa: «i Cavalieri, i quali nel ributtar l'ingiurie ò l'offese fatte loro in rissa da secolari et a sangue caldo haranno ecceduto la moderata difesa, sia detto eccesso punito con l'arbitrio del Consiglio»<sup>141</sup>. Nelle stesse *Additioni*<sup>142</sup> viene inoltre previsto il reato di disturbo alla quiete pubblica:

I Cavalieri i quali useranno di far baccani con granate accese ò altri instrumenti ò con grida e voci andando a spasso per le strade e piazze di notte ò altri simili romori, siano puniti in un mese di carcere con perdita del vitto di detto tempo et in quel più ò manco che al Consiglio parrà che meriti l'importanza di detti baccani e romori<sup>143</sup>.

Le medesime, al cap. XIII<sup>144</sup>, disponevano in merito al delitto di calunnia perpetrato sia dai Cavalieri che dai secolari in forma anonima:

Ogni volta che sarà mandato ò in Capitolo ò in Consiglio lettere ò polize

<sup>139</sup> *Ibid.* Le *Dichiarationi del Gran Maestro* del 2 maggio 1567 introdurranno un'ulteriore fattispecie: «Sopra il cap. XXV del tit. XVII, *Delle prohibitioni et pene*. Si dichiara che quei Cavalieri che entreranno nell'altrui possessioni ò beni armata mano e guastando i termini, mutando fosse ò disfaccendo muraglie, facendo ciò da per loro stessi ò di lor aiuto ò comandamento, sieno puniti ad arbitrio del Consiglio, secondo che da esso sarà giudicata la causa più o men grave, il che si intenda oltre alle pene dove per li capitoli fusse dichiarato», *Ivi*, p. 169.

<sup>140</sup> *Ivi*, cap. XXVIII, p. 122.

<sup>141</sup> *Ivi* p. 177.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

<sup>144</sup> *Ivi*, p. 180.

senza nome e sottoscrizione alcuna con diffamare e calunniare persona e che si troverà chi l'abbia scritte ò fatte scrivere, dovendosi usare ogni diligenza per ritrovarle. Se sarà Cavaliere sia privato dell'habito e se sia secolare ne sia dato notizia all'Ordinario acciò che eseguisca la giustizia di esso, secondo che di ragione gli parrà<sup>145</sup>.

Le *Additioni* deliberate dal General Capitolo nel 1569 e confermate dal Gran Maestro il 27 dicembre del 1570<sup>146</sup> prevedevano due ulteriori e novelle figure di reato, vale a dire la rissa e l'ingiuria consumate in assenza di provocazione altrui, il cui soggetto passivo si ravvisava nella persona del secolare:

Quel Cavaliere il quale affronterà un secolare senza giusta causa, incorra in pena di una quarantena essendone al Convento et essendone fuori s'intenda confinato per due mesi fuor del luogo dove sarà solito habitare<sup>147</sup>.

#### Cap. IIII:

Quei Cavalieri i quali daranno mentita à un secolare senza esserne prima stati legittimamente provocati siano condannati in mesi due fuor di Pisa e di più in una settena; e quelli che saranno fuor di Pisa in mesi due e mezzo fuor della terra dove habbiano la solita habitatione<sup>148</sup>.

Con gli *Statuti, Riformationi et Additioni* del 1569<sup>149</sup> verranno stabiliti gli estremi per la mitigazione della pena inflitta per il reato di rissa in seguito alla stipulazione di un atto di pace concluso fra le parti in causa od in costanza di una spontanea confessione:

[...] s'intenda diminuita la metà della pena à quel tal Cavaliere che in detta pena fusse incorso. Et a quelli che spontaneamente confesseranno il delitto per tal confessione glie ne sia diminuita la quarta parte intendendosi questo in quelle pene che non concerneranno la privazione dell'habito e della vita (la qual privatione dell'habito e della vita vogliamo che al detto beneficio di diminuzione per pace ò spontanea confessione s'intenda e sia esclusa). L'istrumento della qual pace vogliamo che sia in Pisa rogato dal notaio della Cancelleria e dal delinquente se vorrà goder detto beneficio presentato al Consiglio in publica forma avanti

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> *Ivi*, p. 183.

<sup>147</sup> *Ivi*, cap. II, p. 183.

<sup>148</sup> *Ivi*, pp. 183-184.

<sup>149</sup> *Ibid.*

la sententia e, fuor di Pisa, da quei notai che serviranno la Religione, caso che ve ne siano e non ve ne essendo da altri notai pubblici<sup>150</sup>.

Le Addizioni del 1575<sup>151</sup> contempleranno, di converso, le sanzioni penali derivanti dall'infrazione della pace:

Quel Cavaliere che romperà la pace s'intenda incorso in pena di due anni di confino di carcere e che all'ora s'intenda il Cavaliere haver rotto la pace ò la tregua ò contraffatto alla levata di offese ogni volta che dopo la pace seguirà ò tregua fatta ò levata di offese harà offeso in persona alcuno dell'altra parte compreso in tal pace ò tregua ò prohibitione di tal levata d'offese e s'intende esser seguita l'offesa in persona, sempre che harà menato contro l'avversario con arme di alcuna sorte quantunque non l'abbia percosso<sup>152</sup>.

*Adhuc supersunt multa ...*

<sup>150</sup> *Ivi*, cap. IIII, pp. 183-184.

<sup>151</sup> *Ivi*, p. 210.

<sup>152</sup> *Ibid.*



Edizioni ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com  
Finito di stampare nel mese di settembre 2014